

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

NUOVE MODALITA' OBBLIGATORIE DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

Il comma 910 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce modalità obbligatorie per il pagamento delle retribuzioni.

A far data dall' 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Il comma 911 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 stabilisce il divieto di pagamento degli stipendi in contanti.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Sono quindi consentiti i pagamenti degli stipendi con bonifico, con assegno bancario, oppure anche con pagamento in contanti ma presso uno sportello bancario o postale, quindi sempre in modalità tracciabile. Non sarà in ogni caso più possibile erogare la retribuzione per mezzo di denaro contante a far data dall'1 luglio 2018.

Pagamento acconto stipendi in contanti vietati

Quando la legge parla di divieto di "corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro", quindi in contanti, si estende tale divieto a qualsiasi evento di pagamento della retribuzione al lavoratore, quindi anche gli acconti di stipendio, anche qualora siano di modesta entità.

Ciò vuol dire che a far data dall' 1 luglio 2018 non sarà più possibile erogare ai lavoratori, anche con finalità elusiva della norma, neanche un euro di acconto stipendi in contanti. Analogamente, qualsiasi acconto dello stipendio di prassi erogato al lavoratore (pagamento "a giornata", "a settimana", ecc.) dovrà essere erogato attraverso strumenti tracciabili.

Elenco contratti di lavoro con obbligo pagamento stipendi con bonifico o assegno

Il comma 912 della Legge di Bilancio 2018 fornisce una precisa indicazione, non tanto sui datori di lavoro obbligati a seguire la nuova normativa sul pagamento degli stipendi, ma letteralmente quali sono i rapporti di lavoro ai quali si applica la normativa e quindi per quali buste paga o retribuzioni vige dall' 1 luglio 2018 l'obbligo di pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili tramite banca o posta, ed il conseguente divieto di pagamento degli stipendi in contanti.

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La conseguenza è che obbligatorio il pagamento degli stipendi tramite banca o posta o comunque è vietato il pagamento degli stipendi in contanti, nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time;
- contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
- contratto di apprendistato;
- collaborazione coordinate e continuative o cococo;
- lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
- contratti di lavoro con soci di cooperative.

Come confermato dall'Ispettorato del lavoro nella nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, "Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico".

Tirocini, stage, borse di studi e prestazioni occasionali con pagamento in contanti

Sono esclusi da tale obbligo tutti i rapporti che non sono di lavoro subordinato o di collaborazione, quali ad esempio i tirocini formativi (o stage). Gli stagisti possono essere pagati in contanti, o per meglio dire, il datore di lavoro può erogare l'indennità di partecipazione, ossia il compenso previsto per lo stage.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, i compensi derivanti da borse di studi e rapporti autonomi di natura occasionale (le cosiddette prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 2222 del codice civile).

Firma della busta paga e onere della prova

Il comma 912 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 chiarisce che gli obblighi di pagamento degli stipendi riguardano tutti i lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, indipendentemente dal contratto di lavoro e dalla sua durata, ma stabilisce anche che "La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione". Pertanto la logica conseguenza, anche per la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni introdotta in maniera obbligatoria per legge, l'avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

Pagamento stipendi in contanti: sanzioni fino a 5 mila euro

Il comma 913 approvato è il seguente: "Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".

In merito alle sanzioni e al sistema sanzionatorio, ivi compreso come avviene la contestazione della violazione da parte degli Ispettori del Lavoro in caso di accesso ispettivo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito in una nota n. 4538 del 22 maggio 2018 che la violazione della legge, quindi il pagamento degli stipendi in contante, anche solo per un acconto di modesta entità, comporta una sanzione non diffidabile (ossia non sanabile entro un certo lasso di tempo). La sanzione stessa può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione.

Cordiali saluti

NOVUS Consulenti Associati